

H

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 3° E 4° LOTTO DI CASE POPOLARI
NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA.-

Rep.n. 4696 CONTRATTO DI APPALTO

t r a
- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi.

- L'Impresa Schiavone Lorenzo - Fasano

Importo netto £.37.270.800,-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno ven-
tiquattro del mese di Marzo, nella sede dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, sita in via G.B.Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula del presente contratto, dal Consi-
glio di Amministrazione dell'Istituto predetto, giu-
sta delibera 10/11/1955, n.347, ai sensi dell'artico-
lo 151 del R.D.28.4.1938, n.1165, sono comparsi sen-
za l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti ri-
nunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 della vi

gente Legge notarile del 12/2/1913, n.89.-

1°)- Il Sig.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, di anni 45, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)- Il Sig.Schiavone Lorenzo nato in Fasano il 24 aprile 1916 ed ivi domiciliato alla via Di Bari, 70, titolare dell'Impresa omonima.-

P R E M E S S O :

= CHE il Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con provvedimento 5 Dicembre 1957, n.17940, diretto all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n.17 in data 30/10/1957, ha approvato nell'importo di £.40.000.000, di cui £.37.800.000 a base d'asta, il progetto, in data Settembre 1957, compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/1949, n.408 ed all'art.1 della Legge 8/4/1954 n.144 per l'esercizio 1956/57, con decreto del Ministero dei LL.PP. 5/11/1957, nu-

numero 10070 registrato alla Corte dei Conti il 21 No
vembre 1957 - reg.43 LL.PP. - foglio 16, autorizzando
altresi l'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisia provvedere all'appalto
dei citati lavori mediante gara di licitazione pri-
vata da esperirsi tra un conveniente numero di Im-
prese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale
Ufficio del Genio civile;

= CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo
esperimento al giorno 28 Dicembre 1957 ad ore 11, si
inviava inviro di partecipazione a n.21 Imprese edi-
lizie e cooperative come da raccomandata 14/12/1957,
n.1799 (ALLEGATO 1), stabilendosi al giorno 27/Di-
cembre 1957, ad ore diciotto la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

= CHE esperita la detta licitazione privata come da
verbale 28/12/1957 (ALLEGATO 2) i lavori di cui in-
nanzi vennero aggiudicati all'Impresa Schiavone Lo-
renzo da Fasano, col ribasso d'asta di L.1,20% (lire
una e centesimi venti per cento);

= CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'ag-
gettazione di tutte le norme stabilite dal relativo
Capitolato Speciale d'Appalto (ALLEGATO 3) ed alle
altre condizioni contenute nell'invito a licitazione
in data 14/12/1957, n.1799;

= CHE l'Impresa Schiavone Lorenzo, con istanza 4 gennaio 1958 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione del Banco di Napoli offrendo un ulteriore ribasso dello 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quelle di licitazione di L.1,20%;

= CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante nella seduta del 20 Gennaio 1958.==

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEGATO 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Schiavone Lorenzo, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Schiavone Lorenzo "IMPRESA".=

ART. 2°) - Forma pure parte integrante del presen

te contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 28/5/1895 e successive modifiche. =

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata. =

ART. 3°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto alla Impresa Schiavone Lorenzo che accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 3° e 4° Lotto in Francavilla Fontana, giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 5/12/1957, n. 17940, per l'importo di L. 37.800.000 a base d'asta (lire Trentasettemilioniottocentomila) che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 1,20% (lire una

e centesimi venti per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento), in tutto £.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette lire 37.270.800 (lire Trentasettemilioni duecentosettantamilaottocento).

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco ammesse al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=-

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente esaminate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.=-

ART. 6°) - L'Impresa Schiavone Lorenzo si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di Assicurazioni Sociali nei confronti

fronti dei lavoratori dipendenti, occupato nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto; ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo alla cauzione definitiva e dalle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati d'avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di nette L. 3.500.000 (lire Tremilioneicinquacentomila) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusto quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di L. 200.000.000 concesso dalla Cassa DD. PP. con provvedimento del

1/3/1958, posizione n.747221 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 2/7/1949, n.408 ed art.1 della Legge 8/4/1954, n.144.=-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.=-

ART. 8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del regolamento 23/5/924, n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art.1 della legge 10/12/1953, n.936.=-

ART. 9°) - A norma dell'art.339 della legge sul LL.PP. 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.=-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di diette specializzate;

ART. 10°) - Il titolare dell'Impresa Sig. Schiavone Lorenzo, dichiara di assumere anche la direzione del proprio cantiere.=-

ART. 11°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Nicola Carparelli nato il 5/6/1927 in Fasano ed ivi residente in via Leopardi n.35, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.=-

ART. 12°) - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.=-

ART. 13°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa Schiavone Lorenzo costituitisce in luogo della detta cauzione, la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di L.1.867.320 (lire Unmilioneottocentosessantasettemilatrecentoventi) della Banca Commerciale Italiana - Agenzia di Brindisi - giusto

atto 4 febbraio 1958 (ALLEGATO 5) .-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 14°) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti al Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 15°) - L'Impresa dichiara di avere presa per fatta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 16°) - Le spese tutte del presente contratto

to, per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'imposta generale sull'entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari. =

ART. 17°) - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradetta, riconosce e to che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, affida all'Impresa Schiavone Lorenzo da Fasano la esecuzione dell'appalto di cui trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Sig. Nicola Carparelli di anni 31 e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. =

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato, il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato, essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia dalle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della Legge 2/7/1949, n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di tre fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sette sino a questo punto della facciata, oltre le formalità di chiusura. =

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE. =

FORMATI: Ubaldo Vallarino; Schiavone Lorenzo; Nicola Carparelli-supplente; Avv. Vincenzo Palma-funzionario rogante. =

REGISTRATO A BRINDISI IL 12 APRILE 1958 AL N. 1667 MOD. I
VOL. 111 = ESATTE LIRE QUATTROMILACENTONOVANTA=====

Il Direttore di 2^a Classe - P. t^o Illeggibile

Per copia conforme - Brindisi, li 26 Aprile 1958



IL DIRETTORE f.f.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)